

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

81/431/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza accordi di specializzazione e di coordinamento fra le imprese siderurgiche belghe Usines Gustave Boël, SA, Forges de Clabecq, SA, e Fabrique de fer de Charleroi, SA (Pôle des indépendants)** 1

81/432/CEE:

- ★ **Direttiva della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti** 6

81/433/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 maggio 1981, che modifica la decisione 77/144/CEE che stabilisce il codice standard e le norme per la trascrizione in una forma che si presti alla lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto, nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini** 12

81/434/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 maggio 1981, che modifica la decisione 76/806/CEE che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto** 22

81/435/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1981, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono ai requisiti soggetti a esigenze ridotte** 23

81/436/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 1981, che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi** 29

81/437/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche** 31

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1981

che autorizza accordi di specializzazione e di coordinamento fra le imprese siderurgiche belghe Usines Gustave Boël, SA, Forges de Clabecq, SA, e Fabrique de fer de Charleroi, SA (Pôle des indépendants)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/431/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda delle imprese interessate in data 3 novembre 1980,

I

considerando che le seguenti imprese siderurgiche belghe, ai sensi dell'articolo 80 del trattato:

- Usines Gustave Boël, società per azioni con capitale di 1 440 000 000 di FB, con sede sociale a Bruxelles, rue Ducale 21 (Boël),
- Forges de Clabecq, società per azioni con capitale di 1 800 000 000 di FB, con sede sociale a Clabecq (Clabecq),
- Fabrique de fer de Charleroi, società per azioni con capitale di 193 456 000 FB, con sede sociale a Marchienne-au-Pont (Charleroi),

hanno chiesto, il 3 novembre 1980, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, l'autorizzazione della Commissione relativamente ad accordi da esse stipulati, aventi per oggetto una specializzazione ed un coordinamento nel settore degli investi-

menti, della produzione, delle vendite di prodotti siderurgici e degli acquisti di materie prime;

considerando che gli accordi presentati per l'autorizzazione prevedono in particolare quanto segue:

Le imprese interessate dichiarano di costituire fra loro un'associazione di fatto denominata «Pôle des indépendants», con sede in Bruxelles, rue Montoyer 47.

Scopo dell'associazione è di definire fra gli associati una politica comune nel settore della siderurgia, nonché promuoverla e difenderla presso le autorità professionali, governative o comunitarie nell'interesse degli associati. L'associazione provvederà in particolare al coordinamento ed alla razionalizzazione della produzione, dell'utilizzazione ottimale degli impianti, della politica di nuovi investimenti, della politica commerciale e della sua esecuzione, della politica degli approvvigionamenti e della politica sociale.

A tal fine, nel quadro della ristrutturazione in atto della siderurgia europea, gli associati stabiliscono di specializzarsi nel modo seguente:

- Clabecq e Fabrique de fer de Charleroi: lamiere spesse e medie,
- Usines Gustave Boël: coils a caldo e prodotti derivati, vergella.

Nei limiti di tale specializzazione, l'associazione può promuovere acquisti di materie prime necessa-

rie alle suddette fabbricazioni o vendite in comune dei prodotti in questione.

L'associazione coordinerà altresì i rapporti con le autorità professionali, governative o comunitarie.

Alla direzione dell'associazione provvede un comitato di coordinamento composto da un rappresentante del massimo livello di ciascuno degli associati. Tali rappresentanti faranno parte, d'ufficio, del comitato. Le decisioni dell'associazione saranno adottate all'unanimità e gli associati procureranno di far accettare tali decisioni dai rispettivi consigli di amministrazione.

L'associazione è costituita per una durata di cinque anni. Successivamente, la durata potrà essere prorogata con tacita riconduzione per periodi di tre anni;

II

considerando che gli accordi relativi alla creazione del «Pôle des indépendants» limitano il normale gioco della concorrenza fra le imprese interessate in quanto le parti contraenti hanno stipulato che:

- Clabecq si ritira dal mercato dei prodotti lunghi (tondini, vergella, laminati mercantili) e si impegna per la durata dell'accordo a non effettuare investimenti in questi settori;
- Boël s'impegna a non produrre con il suo treno a nastri larghi le lamiere medie e spesse che potrebbero essere laminate a costi inferiori con il treno di Clabecq;
- Charleroi s'impegna a sua volta a non laminare con il suo treno quarto le lamiere medie che potrebbero essere prodotte a costi inferiori da Clabecq;
- i tre associati s'impegnano a concertare la loro azione preliminarmente a qualsiasi decisione d'investimento che possa creare fra di loro una situazione di concorrenza, in modo da evitare che i loro programmi rispettivi vengano a sovrapporsi ulteriormente;
- se dovesse risultare che i semilavorati necessari ad una delle imprese possano essere prodotti a condizioni più favorevoli dagli impianti di un'altra parte contraente, gli interessati procederanno a scambiarsi o a cedere i prodotti in questione;
- in relazione alle vendite, le parti s'impegnano a proporsi reciprocamente l'esecuzione di ordinativi che, per ragioni di ordine tecnico o econo-

mico, potrebbero essere prodotti a costi inferiori sugli impianti dei partner;

- gli interessati prevedono di coordinare i loro acquisti di materie prime, che resteranno tuttavia di esclusiva competenza di ciascun partner;

considerando che in tali circostanze gli accordi ricadono nel divieto di principio enunciato dall'articolo 65, paragrafo 1, del trattato;

III

considerando peraltro che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, determinati accordi di specializzazione, di acquisto e di vendita in comune, nonché accordi strettamente analoghi per natura e per effetti, possono essere autorizzati quando, secondo la Commissione, soddisfano a tutte le condizioni previste da tale articolo;

considerando che gli accordi stipulati fra le imprese interessate relativi alla rinuncia a laminare determinati prodotti, alla concertazione preliminare ad ogni decisione d'investimento, all'utilizzazione degli impianti più produttivi, sono accordi di specializzazione o accordi strettamente analoghi a questi ultimi; che l'impegno di proporsi reciprocamente l'esecuzione di ordinativi è un accordo analogo ad una vendita in comune; che il fatto di coordinare gli acquisti di materie prime ha effetti analoghi ad un acquisto in comune;

considerando che gli accordi possono pertanto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, in quanto contribuiscono ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione e sono essenziali per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda; che, inoltre, essi non devono essere idonei a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune;

considerando che, sulla base degli accordi presentati alla Commissione, si può constatare quanto segue, per quanto riguarda il notevole miglioramento della produzione o della distribuzione:

I programmi di fabbricazione nel settore dei prodotti piatti di Boël, Clabecq e Charleroi si sovrappongono entro certi limiti. Gli impianti di produzione delle singole imprese sono molto differenti per quanto riguarda età, capacità e produttività.

Una specializzazione della produzione fra queste imprese, connessa con l'esecuzione degli ordinativi

negli impianti più efficienti e maggiormente in grado di produrre a costi più economici, determinerà un aumento del tasso di utilizzazione degli impianti tecnici e avrà come conseguenza un miglioramento della produttività.

La rinuncia da parte delle imprese a possibilità di produzione, nonché l'utilizzazione in comune della totalità o di parte degli impianti di produzione hanno come obiettivo, da un lato, il mantenimento di una specializzazione esistente e, dall'altro, di evitare investimenti paralleli economicamente poco convenienti.

Il fatto che i tre associati s'impegnino a concertarsi preliminarmente ad ogni decisione d'investimento nel settore dei prodotti in cui sono in concorrenza non solleva obiezioni di rilievo in quanto tale impegno è sussidiario agli accordi di specializzazione ed è giustificato dall'eccesso di capacità di questo settore produttivo.

Proponendosi reciprocamente l'esecuzione di ordinativi che per ragioni tecniche o economiche potrebbero essere prodotti a costi inferiori dagli impianti dei partner, le imprese interessate intendono superare in comune le difficoltà risultanti dalla situazione che il mercato siderurgico attualmente attraversa, assistersi reciprocamente per far fronte più efficacemente alla concorrenza dei grandi produttori e tendere ad una migliore utilizzazione delle loro capacità di produzione.

Coordinando i loro interessi in materia di approvvigionamento di materie prime sotto forma di un raggruppamento dei loro ordini, le imprese interessate possono ridurre i costi per questi acquisti; ciò incide in particolare sui prezzi di acquisto e sulle spese di trasporto e di stoccaggio;

considerando che è pertanto legittimo concludere che gli accordi relativi alla creazione del Pôle des indépendants possono contribuire ad un notevole miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti in questione;

considerando che gli effetti previsti derivano essenzialmente da una ripartizione della fabbricazione dei prodotti in questione verso gli impianti meglio attrezzati e maggiormente in grado di produrre a costi più economici, nonché da un raggruppamento

degli ordini di materie prime senza che questi coordinamenti, a livello sia della produzione sia della vendita o degli acquisti, incidano più del necessario sulla libertà individuale di ciascun partecipante;

considerando che, in queste circostanze, gli accordi sono essenziali per ottenere questi effetti, ossia il miglioramento della produzione e della distribuzione, e che non contengono disposizioni più restrittive di quanto il loro scopo richieda;

considerando, di conseguenza, che questi accordi soddisfano alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato;

IV

considerando che, per determinare se gli accordi comunicati per l'autorizzazione soddisfano alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del trattato, occorre tener conto dei seguenti elementi:

le imprese partecipanti agli accordi sono inoltre concentrate, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, direttamente o indirettamente con altre imprese della produzione o del commercio dell'acciaio; che dette imprese non saranno peraltro direttamente interessate dalle misure di specializzazione, di acquisto o di vendita in comune, oggetto degli accordi in questione;

le imprese direttamente interessate dagli accordi, benché aventi sede in Belgio, vendono, a causa dell'esiguità di tale mercato, oltre il 75 % della loro produzione negli altri paesi della Comunità dove, oltre alla concorrenza dei produttori locali e a quella dei produttori degli altri Stati membri, incontrano anche la concorrenza dei produttori dei paesi terzi;

per questi motivi e a causa della stretta interpenetrazione dei mercati nazionali della Comunità europea, occorre considerare il mercato comunitario nel suo insieme come il mercato rilevante;

le imprese direttamente interessate dagli accordi hanno prodotto nel 1979 i quantitativi di prodotti siderurgici figuranti nella seguente tabella:

Prodotti	Produzione in 1000 t	Quota parte nella produzione della Comunità (in %)			
		Insieme	Boël	Charleroi	Clabecq
Ghisa greggia	1 888	1,92	1,08	—	0,84
Acciaio grezzo	2 587	1,83	0,91	0,19	0,73
Nastri larghi a caldo (produzione totale)	871	1,77	1,77	—	—
Prodotti fini laminati	1 832	1,77	0,83	0,22	0,72
<i>di cui:</i>					
Vergella	200	1,70	1,70	—	—
Tondini	16	0,17	0,17	—	—
Nastri	10	0,14	0,14	—	—
Lamiere di spessore superiore a 3 mm	1 034	8,32	0,50	1,82	6,00
Lamiere di spessore inferiore a 3 mm	202	0,69	0,69	—	—
Nastri larghi a caldo (prodotti finiti)	370	2,94	2,94	—	—

le quote parti detenute dagli interessati nella produzione di ghisa, acciaio grezzo, nastri larghi a caldo, vergella, tondini, nastri, lamierino e, in generale, nella produzione globale dei prodotti finiti laminati, non motivano osservazioni particolari;

nel settore delle lamiere di spessore superiore a 3 mm, fabbricate tanto su treni a nastri larghi quanto su altri treni, le imprese interessate detengono una quota parte complessiva della produzione pari all' 8,3 %; che esse occupano pertanto il quinto posto fra i produttori comunitari dopo quattro gruppi integrati di imprese produttrici rispettivamente il 14,4 %, il 12,7 %, il 12,1 % e il 9,5 %, ossia quasi il 50 % della produzione comunitaria, mentre al restante 50 % provvedono oltre trenta imprese, fra cui le tre imprese in questione;

considerando che, in tali circostanze, gli accordi menzionati non sono tali da conferire alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi per una parte sostanziale dei prodotti laminati finiti nel mercato comune, né di sottrarli ad una concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune;

considerando che gli accordi sono pertanto conformi alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del trattato;

V

considerando che è necessario accertarsi che l'autonomia e l'indipendenza delle imprese interessate

non saranno compromesse; che è pertanto opportuno subordinare l'autorizzazione alla seguente condizione: le persone che esercitano una funzione in seno agli organi di gestione e di direzione delle imprese di produzione o di commercializzazione dell'acciaio direttamente o indirettamente interessate non possono esercitare simultaneamente una funzione analoga in un'impresa dello stesso tipo non interessata; che occorre peraltro prevedere la possibilità che la Commissione autorizzi, su domanda motivata, eccezioni a questo divieto qualora circostanze particolari lo giustificino;

considerando che la Commissione deve inoltre vigilare affinché tutte le misure adottate dalle imprese interessate, sulla base degli accordi che le sono stati presentati, siano conformi all'autorizzazione concessa con la presente decisione e alle prescrizioni del trattato;

considerando che a tal fine le imprese interessate sono tenute a notificare senza indugio alla Commissione tutte le modifiche e aggiunte apportate agli accordi; che, a tal riguardo, occorre prevedere che le modifiche e i complementi apportati agli accordi possano essere applicati soltanto se la Commissione li avrà dichiarati ammissibili o, eventualmente, soltanto dopo che essa avrà concesso un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato;

considerando che gli accordi presentati sono stipulati per una durata iniziale di cinque anni che potrà essere prorogata con tacita riconduzione, per periodi di tre anni; che, tenuto conto degli accordi attuati dagli interessati, l'autorizzazione può essere concessa per tutta la durata del primo periodo iniziale;

considerando che, subordinatamente all'osservanza delle condizioni imposte, gli accordi per i quali l'au-

torizzazione è stata chiesta sono conformi alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi stipulati fra le seguenti imprese siderurgiche:

- Usines Gustave Boël, SA, di Bruxelles,
- Forges de Clabecq, SA, di Clabecq,
- Fabrique de fer de Charleroi, SA, di Marchienne-au-Pont,

relativi a specializzazioni e a coordinamenti nei settori degli investimenti, della produzione, delle vendite di prodotti siderurgici e degli acquisti di materie prime, sono autorizzati.

Articolo 2

1. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che membri degli organi di gestione e di direzione delle imprese di produzione e di commercializzazione dell'acciaio direttamente o indirettamente interessate non esercitino simultaneamente funzioni analoghe in imprese ed organizzazioni di vendita dello stesso tipo non interessate.

2. Qualora circostanze particolari lo giustificino, la Commissione può, su domanda motivata, autorizzare deroghe al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le imprese interessate devono comunicare senza indugio alla Commissione tutte le modifiche e aggiunte apportate agli accordi.

2. Le modifiche e aggiunte di cui al paragrafo 1 potranno essere applicate soltanto dopo che la Commissione avrà constatato che sono conformi all'autorizzazione concessa con la presente decisione o dopo che la Commissione le avrà autorizzate ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica alle imprese interessate e scade il 16 settembre 1985.

Articolo 5

Le imprese designate all'articolo 1 sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1981.

Per la Commissione

F. H. J. J. ANDRIESEN

Membro della Commissione

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1981****che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti**

(81/432/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

vista la direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

L'analisi necessaria per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti è effettuata secondo il metodo descritto nell'allegato.

Articolo 2

considerando che, a norma dell'articolo 2 della direttiva 78/142/CEE, i materiali e gli oggetti non devono cedere agli alimenti con i quali sono o sono stati a contatto una quantità di cloruro di vinile rivelabile con un metodo avente un limite di sensibilità di 0,01 mg/kg, e che, secondo l'articolo 3, detto limite deve essere verificato con un metodo di analisi comunitario;

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

considerando che, in base ad una serie di analisi effettuate presso vari laboratori, il metodo descritto nell'allegato si è rivelato sufficientemente accurato e riproducibile per essere impiegato come metodo comunitario;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1981.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15.

ALLEGATO

**DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE CEDUTO AI PRODOTTI ALIMENTARI
DAI MATERIALI E DAGLI OGGETTI****1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il metodo permette di determinare il tenore di cloruro di vinile nei prodotti alimentari.

2. PRINCIPIO

Il tenore di cloruro di vinile (CV) nei prodotti alimentari viene determinato per gascromatografia secondo il metodo detto «a spazio di testa» (headspace).

3. REAGENTI

3.1. Cloruro di vinile (CV), di purezza superiore a 99,5 % (v/v).

3.2. N,N-dimetilacetamide (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni di prova.

3.3. Etere dietilico o 2-cis-butene in DMA (3.2), da impiegare come standard interno. Gli standard interni devono essere esenti da impurezze aventi gli stessi tempi di ritenzione del CV, nelle condizioni di prova.

3.4. Acqua distillata o acqua demineralizzata di purezza equivalente.

4. APPARECCHIATURA

NB:

Sono stati indicati soltanto gli strumenti e le apparecchiature speciali, nonché quelli che richiedono specificazioni particolari. Si presume che siano disponibili le normali apparecchiature di laboratorio.

4.1. Gascromatografo fornito di dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.

4.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori di cui al punto 7.

4.3. Colonna gascromatografica

La colonna deve permettere la separazione dei picchi dell'aria, del CV e dello standard interno, se esso viene usato. Inoltre, con il sistema combinato 4.2 e 4.3, il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,005 mg CV/litro di DMA o 0,005 mg CV/kg di DMA deve essere pari ad almeno cinque volte il rumore di fondo.

4.4. Contenitori per il campione (provette o matracci), provvisti di diaframmi di silicone o di gomma butilica.

Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale nell'interno della provetta o del matraccio. Pertanto, per le tecniche manuali nelle quali le provette non sono pressurizzate prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di provette di grandi dimensioni.

4.5. Microsiringhe.

4.6. Siringhe a tenuta di gas per campionamento manuale a spazio di testa.

4.7. Bilancia analitica con sensibilità di 0,1 mg.

5. MODO DI OPERARE

ATTENZIONE: Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente; le soluzioni devono quindi essere preparate sotto una cappa ben ventilata.

NB:

Prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare perdite di CV o di DMA.

Se il campionamento è effettuato secondo tecniche manuali, si dovrebbe usare uno standard interno (3.3).

Qualora si usi uno standard interno, si deve usare la stessa soluzione per tutto il procedimento.

5.1. Preparazione della soluzione standard di CV (soluzione A)

5.1.1. Soluzione standard concentrata di CV a 2 000 mg/kg circa

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg un contenitore di vetro adeguato e versare in esso un certo quantitativo (ad esempio 50 ml) di DMA (3.2). Ripesare. Aggiungere al DMA un certo quantitativo (ad esempio 0,1 g) di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, iniettandolo lentamente sopra il DMA. Si può aggiungere il CV anche facendolo gorgogliare nel DMA, a condizione di usare un dispositivo che eviti la perdita di DMA. Pesare nuovamente con l'approssimazione di 0,1 mg. Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio. Se s'impiega lo standard interno, aggiungere lo standard interno in modo che la concentrazione dello standard interno nella soluzione standard concentrata di CV sia la stessa della soluzione standard interna preparata al punto 3.3. Conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.1.2. Preparazione della soluzione standard diluita di CV

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1.1) e diluire, ad un volume noto o a un determinato peso, con DMA (3.2) o con la soluzione standard interna (3.3). La concentrazione della soluzione standard diluita così ottenuta (soluzione A) è espressa in mg/l o mg/kg a seconda del procedimento seguito.

5.1.3. Preparazione della curva di risposta con soluzione A

NB:

La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti.

La ripetibilità dei risultati ⁽¹⁾, deve essere inferiore a 0,002 mg di CV/l o kg di DMA.

La curva deve essere calcolata da questi punti con il metodo dei minimi quadrati, vale a dire la linea di regressione deve essere calcolata con la seguente equazione:

$$y = a_1 x + a_0$$

in cui:

$$a_1 = \frac{n \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e:

$$a_0 = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

in cui:

y = altezza o area dei picchi di ogni singola determinazione;

x = concentrazione corrispondente sulla curva di regressione;

n = numero di determinazioni effettuate (n ≥ 14);

la curva deve essere lineare, vale a dire la deviazione standard (s) delle differenze tra i singoli valori ottenuti (y_i) e i corrispondenti valori calcolati sulla curva di regressione (z_i), divisi per il valore medio (\bar{y}) di tutti i valori ottenuti, non deve superare 0,07.

A tal fine applicare le seguenti formule in cui:

$$\frac{s}{\bar{y}} \leq 0,07$$

⁽¹⁾ Vedi raccomandazione ISO DIS 5725 : 1977.

dove:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

y_i = ogni singolo valore ottenuto;

z_i = il corrispondente valore di y_i sulla curva di regressione calcolata;

$n \geq 14$.

Preparare due serie di almeno 7 provette (4.4). Aggiungere ad ogni provetta opportuni volumi di soluzione standard diluita di CV (5.1.2) e DMA (3.2) o di soluzione di standard interno preparata con DMA (3.3), tali che le concentrazioni finali di CV nelle due serie di soluzioni siano approssimativamente pari a 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050, ecc., mg/l o mg/kg di DMA e che ogni fiala contenga lo stesso volume totale di soluzione. La quantità di soluzione standard diluita di CV (5.1.2) deve essere tale che il rapporto fra il volume totale (μ l) della soluzione di CV aggiunta e la quantità (g o ml) di DMA o della soluzione di standard interno (3.3) non deve essere superiore a 5. Sigillare le provette e procedere come descritto ai punti 5.4.1, 5.4.3 e 5.4.5. Costruire un diagramma in cui in ordinate vengono riportate le aree (o le altezze) dei picchi CV delle due serie di soluzioni oppure il rapporto tra tali aree (o altezze) e quelle relative ai picchi dello standard interno ed in ascisse le concentrazioni di CV delle due serie di soluzioni.

5.2. Controllo della preparazione delle soluzioni standard ottenute secondo il procedimento di cui al punto 5.1

5.2.1. Preparazione di una seconda soluzione standard di CV (soluzione B)

Ripetere il procedimento descritto ai punti 5.1.1 e 5.1.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita in questo caso con concentrazione pari a circa 0,02 mg di CV/l, oppure 0,02 mg CV/kg di DMA o una soluzione standard interna. Trasferire questa soluzione in due fiale (4.4). Sigillare le fiale e procedere come descritto ai punti 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.5.

5.2.2. Controllo della soluzione A

Se la media di due determinazioni gascromatografiche relative alla soluzione B (vedi punto 5.2.1) non differisce di oltre il 5% dal punto corrispondente della curva di risposta ottenuta al punto 5.1.3, la soluzione A è convalidata. Se la differenza è superiore al 5%, respingere tutte le soluzioni ottenute secondo i punti 5.1 e 5.2 e ripetere da capo il procedimento.

5.3. Preparazione della curva di «addizione»

NB:

La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti.

La curva deve essere calcolata in base a questi punti con il metodo dei minimi quadrati (vedi punto 5.1.3, terzo paragrafo).

La curva deve essere lineare, vale a dire la deviazione standard (s) delle differenze tra i singoli valori ottenuti (y_i) e i corrispondenti valori calcolati sulla curva di regressione (z_i), diviso per il valore medio (\bar{y}), non deve superare 0,07 (vedi punto 5.1.3, quarto paragrafo).

5.3.1. Preparazione del campione

Il campione di prodotto alimentare da analizzare deve essere rappresentativo del prodotto alimentare sottoposto all'analisi. Pertanto l'alimento deve essere omogeneizzato o ridotto in piccoli pezzi e mescolato prima del prelievo del campione.

5.3.2. *Modo di operare*

Preparare due serie di almeno sette fiale (4.4). Aggiungere a ciascuna fiala una quantità non inferiore a 5 g del campione ottenuto dal prodotto alimentare da esaminare (vedi punto 5.3.1). Fare in modo di aggiungere a ciascuna fiala un quantitativo equivalente. Chiudere la fiala immediatamente. Aggiungere a ciascuna fiala per ciascun grammo di campione 1 ml di acqua distillata o demineralizzata di purezza almeno equivalente o, se necessario, di un solvente appropriato. (Nota: per i prodotti alimentari omogenei, non è necessario aggiungere acqua distillata o demineralizzata.) Aggiungere a ciascuna provetta volumi di soluzione diluita standard di CV (5.1.2), contenente, se lo si ritiene utile, lo standard interno (3.3), in modo da ottenere concentrazioni di CV aggiunto nelle provette pari a 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040 e 0,050, ecc., mg/kg del prodotto alimentare. Fare in modo che il volume totale di DMA o DMA contenente lo standard interno (3.3) sia lo stesso in ogni fiala. La quantità di soluzione standard diluita di CV (5.1.2) e la quantità di DMA eventualmente aggiunto, deve essere tale che il rapporto tra il volume totale (μ l) di queste soluzioni e la quantità (g) di prodotto alimentare contenuto nella fiala sia il più basso possibile e comunque non superiore a 5 e sia lo stesso in tutte le fiale. Sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.4.

5.4. **Determinazione gascromatografica**

- 5.4.1. Agitare le fiale evitando il contatto tra il liquido contenuto e il tappo (4.4), in modo da ottenere una soluzione o una sospensione il più omogenea possibile del campione di prodotto alimentare.
- 5.4.2. Immergere tutte le fiale sigillate in un bagnomaria per due ore a $60^\circ \pm 1^\circ \text{C}$, finché sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo, se necessario.
- 5.4.3. Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. Se si applicano le tecniche manuali di campionamento, si abbia cura di ottenere un campione riproducibile (vedi punto 4.4); in particolare la siringa deve essere preriscaldata alla temperatura del campione. Misurare l'area (o l'altezza) dei picchi relativi al CV e allo standard interno, se utilizzato.
- 5.4.4. Costruire un diagramma nel quale siano riportati in ordinate le aree (o le altezze) dei picchi di CV, ovvero il rapporto tra le aree (o le altezze) dei picchi di CV e le aree (o le altezze) dei picchi dello standard interno, e in ascisse i quantitativi di CV aggiunti (mg) in rapporto ai quantitativi dei campioni di prodotto alimentare pesato in ciascuna fiala (kg). Misurare l'intersezione dell'ascissa con il diagramma. Il valore così ottenuto rappresenta la concentrazione di CV nel campione di prodotto alimentare da esaminare.
- 5.4.5. Rimuovere con metodo adeguato l'eccesso di DMA dalla colonna (4.3) non appena sul cromatogramma compaiono picchi del DMA.

6. **RISULTATI**

Il CV ceduto ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti esaminati espresso in mg/kg è definito come la media delle due determinazioni (vedi punto 5.4) purché sia soddisfatto il criterio di ripetibilità di cui al punto 8.

7. **CONFERMA DELLA QUANTITÀ DI CV**

Qualora il CV ceduto ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti, determinato secondo il metodo di cui al punto 6, superi il limite stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, occorre confermare i risultati ottenuti in ognuna delle due determinazioni (5.4) con uno dei tre modi seguenti:

- i) impiegando almeno un'altra colonna (4.3) contenente una fase stazionaria a polarità differente. Questo procedimento deve continuare fino a che il cromatogramma non mostri alcuna sovrapposizione dei picchi di CV e/o dello standard interno sui costituenti del campione di prodotto alimentare;
- ii) impiegando altri rivelatori, ad esempio il rivelatore di conduttività microelettronica⁽¹⁾;
- iii) impiegando la spettrometria di massa. In quest'ultimo caso la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3:1 può essere

(¹) Vedi *Journal of Chromatographic Science*, volume 12, marzo 1974, pag. 152.

considerata come una conferma dell'estrema probabilità della presenza di CV. In caso di dubbio, si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. **RIPETIBILITÀ**

La differenza tra i risultati di due determinazioni (5.4) effettuate contemporaneamente o in rapida successione sul medesimo campione e dallo stesso analista nelle stesse condizioni non deve superare 0,003 mg di CV/kg di prodotto alimentare.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1981

che modifica la decisione 77/144/CEE che stabilisce il codice standard e le norme per la trascrizione in una forma che si presti alla lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto, nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini

(81/433/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 4,

considerando che, in base all'esperienza acquisita nelle precedenti indagini sul patrimonio di alberi da frutto, i codici standard riportati nelle disposizioni specifiche di cui all'allegato I e allegato II della decisione 77/144/CEE della Commissione ⁽²⁾ devono venir modificati al fine di facilitare l'elaborazione elettronica dei risultati delle indagini; che dette modifiche riguardano altresì la descrizione del tracciato di registrazione di cui alle disposizioni generali contenute nell'allegato I e III di detta decisione;

considerando che, in seguito all'adesione della Grecia alla Comunità economica europea, l'elenco delle zone di produzione riportato nelle disposizioni specifiche contenute nell'allegato I e nell'allegato IV della decisione 77/144/CEE della Commissione deve essere ampliato, in modo da comprendere le zone di produzione della Grecia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 77/144/CEE è modificata come segue:

1. Le disposizioni generali riportate nell'allegato I sono così modificate:

a) Il formato FORTRAN di cui al comma 3 è sostituito dal formato seguente: I2, I2, I1, I3, I1, 6F7.0;

b) La terza frase del comma 4 è così modificata:

«I 6 campi seguenti, ciascuno di 7 cifre, debbono contenere informazioni circa la superficie, espressa in are, in ciascuna delle 6 classi di età della registrazione».

2. Le disposizioni specifiche contenute nell'allegato I sono sostituite dall'allegato I della presente decisione.

3. Gli allegati II, III e IV sono sostituiti dagli allegati II, III e IV della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1981.

Per la Commissione

Michael O'KENNEDY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 52.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

	Codice	Cifre	Codice meccanografico del byte o numero delle colonne sulla scheda da . . . a . . .
1. Paese		2	1, 2
Deutschland	01		
France	02		
Italia	03		
Nederland	04		
Belgique/België	05		
Luxembourg	06		
United Kingdom	07		
Ireland	08		
Danmark	09		
Grecia	10		
2. Zona di produzione		2	3, 4
Deutschland			
Norden	01		
Mitte	02		
Süden	03		
France			
Sud-ouest	01		
Sud-est	02		
Loire	03		
Reste	04		
Italia			
<i>(Mele, pere)</i>			
Val Padana	11		
Trentino-Alto Adige	21		
Piemonte e Valle d'Aosta	02		
Centrale	03		
Meridionale	04		
<i>(Pesche)</i>			
Val Padana e Trentino-Alto Adige	01		
Piemonte e Valle d'Aosta	02		
Centrale	03		
Meridionale	04		
<i>(Arance)</i>			
Sicilia	14		
Calabria	24		
Puglia e Basilicata	34		
Altre zone	05		
Nederland	00		
Belgique/België	00		
Luxembourg	00		
United Kingdom	00		
Ireland	00		
Danmark	00		

	Codice	Cifre	Codice meccanografico del Byte o numero delle colonne sulla scheda da . . . a . . .
Grecia			
(Mele)			
Peloponneso	01		
Macedonia	02		
Tessaglia	03		
Altre zone	96		
(Pere)			
Peloponneso	01		
Macedonia	02		
Tessaglia	03		
Creta	04		
Altre zone	97		
(Pesche)			
Macedonia	02		
Altre zone	98		
(Arance)			
Peloponneso	01		
Creta	04		
Epiro	05		
Altre zone	99		
3. Specie		1	5
Mele	1		
Pere	2		
Pesche:			
a polpa bianca	3		
a polpa gialla	4		
totale	7		
Arance:			
a polpa sanguigna	5		
a polpa bionda	6		
4. Varietà		3	6—8
I codici delle varietà specifiche di ogni specie sono forniti nell'allegato II			
5. Densità di piantagione (Alberi per ettaro)		1	9
Mele e pere			
Meno di 400	1		
400 — 799	2		
800 — 1599	3		
1600 e oltre	4		
totale	9		
Pesche			
Meno di 300	1		
300 — 399	2		
400 — 599	3		
600 — 799	4		
800 e oltre	5		
totale	9		

	Codice	Cifre	Codice meccanografico del byte o numero delle colonne sulla scheda da . . . a . . .
Arance:			
Meno di 250	1		
250 — 374	2		
375 — 499	3		
500 — 624	4		
625 — 749	5		
750 e oltre	6		
totale	9		
6. Età degli alberi ⁽¹⁾			
Classe d'età 1		7	10 — 16
2		7	17 — 23
3		7	24 — 30
4		7	31 — 37
5		7	38 — 44
6		7	45 — 51

⁽¹⁾ L'area per ogni classe di età è fornita in are.

Le classi d'età sono definite come segue:

	<i>Mele e pere</i>	<i>Pesche</i>	<i>Arance</i>
1	0 — 4 anni	0 — 4 anni	0 — 4 anni
2	5 — 9	5 — 9	5 — 9
3	10 — 14	10 — 14	10 — 14
4	15 — 24	15 — 19	15 — 24
5	25 e oltre	20 e oltre	25 — 39
6 ⁽¹⁾	—	—	40 e oltre

⁽¹⁾ Nel caso delle mele, pere e pesche, per la classe numero 6 è necessario incrivere sette zeri.

ALLEGATO II

Codici delle varietà specifiche di ogni specie per l'invio all'ISCE dei risultati delle indagini statistiche da effettuarsi negli Stati membri sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto

(Direttiva 76/625/CEE)


1. MELE

Varietà	Codice
Cardinal	001
Discovery	002
Gravenstein/Gråsten	003
Tydeman's Early Worcester	004
James Grieve	005
Worcester Pearmain	006
Reine des Reinettes/Goldparmäne	007
Ingrid Marie	008
McIntosh	009
Jonathan	010
Red Delicious etc.	011
Golden Delicious + Golden Spur	012
Spartan	013
Reinette du Canada	014
Cox's Orange Pippin	015
Boskoop	016
Morgenduft + Rome Beauty	017
Rambour d'hiver	018
Granny Smith	019
Reinette du Mans	020
Annurca	021
Stayman	022
Glockenapfel	023
Laxton's Superb	024
Winston	025
Abbondanza	026
Holsteiner Cox	027
Reinette Clochard	028
Horneburger Pfannkuchen	029
Lombartscalville	030
Gloster	031
Wellington	032
Crispin/Mutzu	033
Melrose	034
Egremont Russet	035
Lobo	036
Cortland	037
Luxembourg Triumpf	038
Luxembourg Renette	039
Lord Lambourne	040
George Cave	041
Altre varietà	900—999

Varietà	Codice
Polpa gialla	
Armgold	010
Blazing Gold + Collins	020
Tipo Dixired: Dixired	031
Cardinal	032
Altre	033
Tipo Redhaven	040
Tipo Percoche: Di Francia	051
Vesuvio	052
Altre	053
Tipo Fairhaven: Fairhaven	061
Southland	062
Altre	063
Tipo Merrill Franciscan: Merrill Franciscan	071
Loring	072
Suncrest	073
Altre	074
Tipo J.H.Hale: J.H.Hale	081
Elberta	082
Altre	083
Altre varietà a polpa gialla	999
4. ARANCE	
Polpa sanguigna	
Moro	002
Tarocco	004
Sanguinello	001
Sanguinello «Cusouna»	011
Altre arance a polpa sanguigna	999
Polpa bionda	
Navels (gruppo)	005
Belladonna	006
Valencia Late	015
Ovale/Calabrese	003
Altre arance a polpa bionda	999

ALLEGATO III

DIAGRAMMA DEL TRACCIATO DI REGISTRAZIONE (11 ZONE)



*ALLEGATO IV***Delimitazione delle zone di produzione, eventualmente delle specie, di cui all'articolo 3**

- BELGIO:** Costituisce una zona di produzione
- DANIMARCA:** Costituisce una zona di produzione
- GERMANIA (RF):**
1. Nord: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin
 2. Mitte: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
 3. Süd: Baden-Württemberg, Bayern
- GRECIA:**
- (Mele)
1. Peloponneso
 2. Macedonia
 3. Tessaglia
 4. Altre zone
- (Pere)
1. Peloponneso
 2. Macedonia
 3. Tessaglia
 4. Creta
 5. Altre zone
- (Pesche)
1. Macedonia
 2. Altre zone
- (Arance)
1. Peloponneso
 2. Creta
 3. Epiro
 4. Altre zone
- FRANCIA:**
1. Sud-ouest: Limousin, Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées
 2. Sud-est: Rhône-Alpes, Languedoc, Provence-Côte d'Azur
 3. Loire: Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Région parisienne
 4. Altre regioni della Francia
- IRLANDA:** Costituisce una zona di produzione
- ITALIA:**
- (Mele, pere)
1. Val Padana: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
 2. Trentino-Alto Adige
 3. Piemonte, Valle d'Aosta
 4. Centrale: Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
 5. Meridionale: Campania, Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

- (Pesche)
1. Val Padana e Trentino-Alto Adige: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige
 2. Piemonte, Valle d'Aosta
 3. Centrale: Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
 4. Meridionale: Campania, Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
- (Arance)
1. Sicilia
 2. Calabria
 3. Puglia, Basilicata
 4. Altre regioni d'Italia

LUSSEMBURGO: Costituisce una zona di produzione

PAESI BASSI: Costituisce una zona di produzione

REGNO UNITO: Costituisce una zona di produzione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1981

che modifica la decisione 76/806/CEE che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(81/434/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 B,

considerando che, in base all'esperienza acquisita nelle precedenti indagini sul patrimonio di alberi da frutto, alcune classi statistiche relative all'età degli alberi riportate nell'allegato della decisione 76/806/CEE della Commissione ⁽²⁾ devono venir raggruppate, al fine di mantenere la validità statistica dei risultati e di ridurre il costo delle indagini;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

Articolo 1

Le classi statistiche relative all'età degli alberi riportate nell'allegato della decisione 76/806/CEE sono sostituite dalle classi riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1981.

Per la Commissione

Michael O'KENNEDY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 16. 10. 1976, pag. 34.

ALLEGATO

	Mele, pere	Pesche	Arance
Età degli alberi (anni)	0 — 4	0 — 4	0 — 4
	5 — 9	5 — 9	5 — 9
	10 — 14	10 — 14	10 — 14
	15 — 24	15 — 19	15 — 24
	25 e oltre	20 e oltre	25 — 39 40 e oltre

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1981

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono ai requisiti soggetti a esigenze ridotte

(81/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le domande presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione dei materiali di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all'approvvigionamento in materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti della direttiva 66/404/CEE;

considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e siano conformi alle norme della direttiva succitata;

considerando, di conseguenza, che è necessario autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo limitato, materiali di moltiplicazione delle specie di cui trattasi, soggetti a esigenze ridotte;

considerando che per ragioni genetiche, detti materiali di moltiplicazione debbono essere raccolti nei luoghi d'origine e nell'area delle specie di cui trattasi; che, per assicurare l'identità di detti materiali, è necessario che siano fornite le migliori garanzie possibili;

considerando che è necessario, inoltre, autorizzare ogni Stato membro ad ammettere alla commercializzazione sul proprio territorio le sementi soggette ad esigenze ridotte, nonché le piantine da esse ottenute la cui commercializzazione sia stata ammessa negli Stati membri in virtù della presente decisione; che questa misura è tale da permettere gli scambi intra-

comunitari dei materiali di moltiplicazione di cui trattasi e a meglio soddisfare i fabbisogni degli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi soggette ad esigenze ridotte conformemente all'allegato, a condizione che sia fornita la prova prevista dall'articolo 2 per quanto riguarda il luogo di provenienza e l'altitudine in cui le sementi sono state raccolte.
2. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi che sono state ammesse alla commercializzazione negli altri Stati membri ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio anche le piantine ottenute dalle sementi suddette.

Articolo 2

1. La prova prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, si considera addotta se si tratta di sementi della categoria «matériels de reproduction identifiés» del «Système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international».
2. Se nel luogo di provenienza non si applica il sistema OCSE, di cui al paragrafo 1, sono ammesse altre pezze giustificative ufficiali.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

3. Qualora per la specie *Pinus strobus* non possono essere presentate pezze giustificative ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

Articolo 3

Le autorizzazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, concernenti la prima commercializzazione nel territorio dei diversi Stati membri, scadono il 28 febbraio 1982. Le autorizzazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e non concernenti la prima commercializzazione, come pure quelle previste dall'articolo 1, paragrafo 2, scadono il 31 dicembre 1984.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 1982, le quantità di se-

menti sottoposte ad esigenze ridotte che sono state ammesse alla prima commercializzazione nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

BILAG — ANLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Abies alba Mill.		Fagus silvatica L.		Larix decidua Mill.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B			15 000	R (alt. 900 m max)	80	CS (Sudètes) PL (alt. 900 m max)
D	900	DDR, CS, R, CH	20 000	DDR, CS, R, CH	120	CS
DK	300 1 350	I (Carag Leone) R (Lapos—alt. 700—850 max)	10 200 5 000 3 500	CS R BG		
F	1 000	F	3 000	F	150	PL, CS (Sudètes) CH (alt. 800 m max)
GB			9 500	R	200	CS, PL
GR						
I			1 000	I		
IRL			500	R		
L			—		—	
NL	75	R	75 000	BG, R, CS	50	PL, CS

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Larix leptolepis (Sieb. & Zucc. Gord.)		Picea abies Karst.		Picea stichensis Trautv. et Mey.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	80	J (Hokkaïdo)	200	PL (Carpathians) R, CS (alt. 900 m max)	80	USA (Washington)
D	—		250	PL, CS, R, SU, H, DDR	350	USA (Washington) CDN (British Columbia)
DK			100 250	R (Moldovita, Brosteni) CS (alt. 600—800 m)	75 25	USA (Washingt., Zone 012) CDN (Queen Charlotte Island)
F	120	J	1 000	PL	100	USA (Washington)
GB	500	J, EEC	400	R, PL, CS	300	CDN (British Columbia)
GR						
I	50	J (Hokkaïdo)				
IRL	15	J (Hokkaïdo)			50	CDN (Queen Charlotte Island)
L	—		—		—	
NL	80	J	200	PL, CS	25	USA (Washington) CDN (British Columbia)

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Pinus nigra Arn.		Pinus silvestris L.		Pinus strobus L.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	40	YU			40	YU
D	400	YU	200	PL, SU	200	USA (Appalachians), DDR, CS
DK	250	YU (Slovenie, 300-500 m)	125 25	N (Zone 1-0, 150 m) SU (Lituania)	10	USA (Minnesota 1 400 feet)
F	450	YU (Slovenie), F	300	SU (Riga), PL	150	USA (Appalachians), CH
GB						
GR						
I					50	USA (Appalachians)
IRL						
L	—		—		—	
NL	200	A, YU	—		75	CDN (Ontario), USA (Appalachians)

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.		Quercus borealis Michx.		Quercus pendunculata Ehrh.	
	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst	kg	Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenienza Herkomst
B	500	USA (Washington, West Cascades) (alt. 700 m max)				
D	6 000	CDN (British Columbia) USA (Oregon, Washington)	3 000	CS, DDR, USA (Appalachians)	20 000	DDR, YU
DK	100	USA (Washington, Zones 211 and 403)				
F	3 000	USA (Washington), F	1 500	F	40 000	F
GB	300	CDN (British Columbia) USA (Oregon, Washington), EEC	6 000	USA (Oregon, Washington) R, CS, EEC	16 000	R, PL, EEC
GR						
I	500	USA (Washington, Oregon, California)			2 000	I
IRL	50	USA (Washington, Zone 412, 300-500 m)				
L	—		—		—	
NL	400	USA (Washington) CDN (British Columbia)	25 000	YU, DDR, PL, CS	100 000	YU, PL, R

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Quercus sessiliflora Sal.	
	kg	Oprindelse Herkunft Πρόλευση Provenance Provenienza Herkomst
B		
D	—	
DK	13 000	N
F	10 000	F
GB	13 100	R, PL, EEC
GR		
I	3 000	I
IRL		
L	—	
NL	50 000	PL, R

LEGGENDA

Gli Stati membri e gli Stati di provenienza sono elencati nell'ordine delle sigle che designano gli Stati membri secondo il codice internazionale utilizzato per gli autoveicoli.

1. *Stati membri*

B	—	Regno del Belgio
D	—	Repubblica federale di Germania
DK	—	Regno di Danimarca
F	—	Repubblica francese
GB	—	Regno Unito
GR	—	Grecia
I	—	Italia
IRL	—	Irlanda
L	—	Granducato del Lussemburgo
NL	—	Regno dei Paesi Bassi

2. *Stati di provenienza*

BG	—	Bulgaria
CDN	—	Canada
CH	—	Svizzera
CS	—	Cecoslovacchia
DDR	—	Repubblica democratica tedesca
H	—	Ungheria
J	—	Giappone
N	—	Norvegia
PL	—	Polonia
PL(Ca)	—	Polonia (Carpazi)
R	—	Romania
SU(Li)	—	Unione Sovietica (Lituania)
SU	—	Unione Sovietica
USA	—	Stati Uniti d'America
YU	—	Iugoslavia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1981

che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 bis,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che le ammissioni ufficiali delle varietà di specie di piante agricole e di ortaggi disposte dagli Stati membri anteriormente al 1° luglio 1972 secondo principi diversi da quelli stabiliti, rispettivamente, dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE scadono in linea di massima il 30 giugno 1980 al più tardi se, entro tale data, le varietà in causa non sono state ammesse in base alle disposizioni delle predette direttive;

considerando tuttavia che, per determinate varietà, gli Stati membri possono essere autorizzati a prorogare la suddetta data di scadenza sino al 31 dicembre 1982 al più tardi, qualora alla data del 1° luglio 1980 non sia stata ancora conclusa la procedura di esame iniziata per dette varietà prima di tale data, ai fini della loro ammissione in conformità, rispettivamente, delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE;

considerando che, per alcune varietà, il Regno Unito non ha potuto completare la procedura di ammissione in conformità delle summenzionate direttive;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Regno Unito a prorogare sino al 31 dicembre 1982 la data di ammissione di dette varietà di specie di piante agricole e di ortaggi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1982 al più tardi la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 70/457/CEE, per le varietà seguenti:

1. *Festuca rubra* L.
Cascade
Durlawn;
2. *Poa pratensis* L.
Adelphy

2. Il Regno Unito è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1982 al più tardi la data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE, per le varietà seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

1. *Allium cepa L.*
Queen Improved

Articolo 3

2. *Allium porrum*
Mammoth Pot Leek

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

3. *Cucurbita pepo*
Green Gem

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1981.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 verranno revocate non appena sia accertato che le condizioni subordinatamente alle quali sono state concesse non sussistono più.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1981

che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche

(81/437/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 67/548/CEE stabilisce, all'articolo 13, paragrafo 1, che sia redatto un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981; che, nel compilare tale inventario, la Commissione deve tener conto dell'articolo 1, paragrafo 4, e dell'articolo 8 di detta direttiva;

considerando che, per motivi di costo e di tempo, la stesura di detto inventario richiede una tecnica mista: inventario di base completato con dichiarazioni dei fabbricanti e importatori che comprovano l'esistenza sul mercato comunitario di sostanze non reperate nell'inventario di base;

considerando che l'inventario di base elaborato dalla Commissione, tenuto conto del parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico, è redatto secondo i dati disponibili che lasciano ragionevolmente ed obiettivamente presupporre l'esistenza sul mercato comunitario delle sostanze che figurano nell'inventario in parola;

considerando che è necessario stabilire disposizioni che consentano di introdurre, presso le competenti autorità degli Stati membri, la procedura di dichiarazione relativa alle sostanze da includere nell'inventario e che detta dichiarazione è applicata per il mercato comunitario;

considerando che è inoltre opportuno che le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione, nonché allo scadenziario da rispettare, siano stabilite a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

previsto dall'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'osservanza delle fasi e delle procedure stabilite negli articoli 2 e 3 nonché nell'allegato.

Articolo 2

1. L'inventario delle sostanze chimiche esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981, qui di seguito denominato EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), è compilato conformemente alle disposizioni di cui al punto I dell'allegato.

2. L'inventario EINECS si compone di un inventario di base, in appresso denominato ECOIN (European Core Inventory), redatto dalla Commissione con i dati di cui dispone, nonché delle sostanze che formano oggetto di dichiarazioni successive, comunicate dagli Stati membri alla Commissione, conformemente alle disposizioni di cui al punto II dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per svolgere e coordinare i lavori relativi alla compilazione dell'inventario EINECS. A tal fine la Commissione designa un punto di contatto.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

Allo stesso fine gli Stati membri possono designare dei punti di contatto nazionali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1981 gli indirizzi ai quali i formulari di dichiarazione devono essere presentati.

La Commissione pubblica l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Agli effetti della presente decisione, per i termini «sostanze», «preparato», «immissione sul mercato» valgono le definizioni che figurano nell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELL'INVENTARIO EINECS

La procedura comprende le seguenti fasi:

Prima fase

- L'inventario di base ECOIN viene compilato dai servizi della Commissione sulla base di elenchi esistenti delle sostanze chimiche.
- Per agevolare la comprensione dell'inventario di base ECOIN, la Commissione redigerà un documento esplicativo comprendente:
 - un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number»;
 - un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number»;
 - un indice delle formule numeriche delle sostanze inserite nell'inventario di base ECOIN.
- Per aiutare i dichiaranti nella seconda fase, la Commissione redigerà un documento di lavoro intitolato «Compendium of known substances».

Per semplificarne l'uso, esso comprenderà tre indici:

- un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number — EINECS Code»;
- un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal «CAS Registry Number — EINECS Code»;
- un indice delle formule numeriche delle sostanze ivi inserite.

Le sostanze menzionate nel documento di lavoro che non figurano nell'inventario di base ECOIN verranno riportate nell'inventario EINECS soltanto se saranno state dichiarate nel corso della seconda fase.

- La Commissione redigerà inoltre, in collaborazione con gli Stati membri e nelle lingue ufficiali della Comunità, un documento esplicativo intitolato «Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS».
- Dopo la trasmissione di tutti i documenti sopra citati agli Stati membri, la Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'inventario di base ECOIN sotto forma di Lista ECOIN/CAS Registry Number.

Seconda fase

- Le dichiarazioni delle sostanze esistenti il 18 settembre 1981 sul mercato comunitario come tali o incorporate in un preparato, ma non figuranti nell'inventario di base ECOIN, possono essere fatte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità che ha immesso la/le sostanza/e sul mercato, in appresso denominata «dichiarante».
- Tali dichiarazioni devono essere trasmesse agli indirizzi nazionali rispettivi previsti dall'articolo 3.
- Le dichiarazioni delle sostanze possono esser fatte solo servendosi degli appositi formulari disponibili presso gli stessi indirizzi.
- Esse devono essere trasmesse dai dichiaranti agli stessi indirizzi, al più tardi nove mesi dopo la pubblicazione dell'ECOIN nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- Le norme da seguire per la compilazione delle dichiarazioni sono indicate al punto II del presente allegato, in cui figura anche un facsimile dei formulari.

- Gli Stati membri trasmetteranno al punto di contatto della Commissione la parte dovuta dei formulari di dichiarazione compilati dal dichiarante. L'invio dovrà effettuarsi al più presto e comunque entro trenta giorni dal loro ricevimento.
- Il punto di contatto della Commissione non potrà più accettare alcun formulario di dichiarazione successivamente al periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'inventario ECOIN nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Terza fase

- La Commissione compilerà l'inventario EINECS servendosi dell'inventario di base ECOIN, cui aggiungerà le sostanze dichiarate agli Stati membri, che avranno provveduto alla trasmissione della parte appropriata delle dichiarazioni corrispondenti.
- Nel corso dell'esame e del trattamento da parte della Commissione dei vari formulari di dichiarazione delle sostanze potranno essere necessari alcuni chiarimenti (in caso di errore nella numerazione CAS o di errore di nomenclatura, ad esempio). In tal caso la Commissione invierà una richiesta scritta di informazioni allo Stato membro, che la inoltrerà al dichiarante entro un termine di quindici giorni.
- Entro un termine di quarantacinque giorni il dichiarante dovrà rispondere per iscritto alla domanda proveniente dallo Stato membro che gli ha inoltrato la richiesta. La sua risposta verrà trasmessa entro quindici giorni al punto di contatto della Commissione.
- Se entro un termine di novanta giorni dalla data della richiesta di informazioni non sarà pervenuta alcuna risposta, la Commissione potrà prendere una decisione sulla base delle informazioni di cui dispone, dopo aver consultato lo Stato membro.
- Il (I) punto(i) di contatto designato(i) svolge (svolgono) per lo Stato membro i compiti sopra indicati.

Quarta fase

- L'inventario EINECS sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

II. NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Possono essere dichiarate le sostanze definite nell'articolo 4 della presente decisione, purché si tratti di:
 - a) sostanze immesse sul mercato a scopi effettivamente commerciali tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso;
 - b) monomeri con i quali sono stati fabbricati i polimerizzati, i policondensati e le poliaddizioni che si trovano sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso.
2. Non devono essere dichiarate le seguenti sostanze:
 - a) sostanze immesse sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso esclusivamente a scopi di ricerca, di sviluppo e/o di analisi;
 - b) miscugli intenzionali;
 - c) impurità prive come tali di valore commerciale;
 - d) polimerizzati, policondensati, composti di poliaddizione.
3. Come fare la dichiarazione:
 - a) Per dichiarare una sostanza che non figura nell'inventario di base ECOIN, ma che è menzionata nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», il dichiarante deve usare il formulario A (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale.

- b) Per dichiarare una sostanza che non figura né nell'inventario di base ECOIN, né nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», ma di cui è noto il «Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number», il dichiarante deve usare il formulario B (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo, debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale.
- c) Per dichiarare una sostanza che non figura né nell'inventario di base ECOIN, né nel documento di lavoro «Compendio delle sostanze conosciute», e di cui non è noto il «Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number», il dichiarante deve usare il formulario C (il cui facsimile è riprodotto qui di seguito) e presentarlo, debitamente completato e firmato, al rispettivo indirizzo nazionale. Nel formulario il dichiarante deve descrivere la sostanza chimica nel modo più dettagliato possibile, attenendosi alle istruzioni contenute nel documento «Come dichiarare le sostanze chimiche per l'inventario EINECS».

Istruzioni supplementari per la dichiarazione delle sostanze chimiche sono fornite nel documento «Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS».

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS». I numeri CAS e i codici EINECS sono reperibili nella pubblicazione «Compendio delle sostanze conosciute».

INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS)

Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN

Modulo

A

(per sostanze
incluse nel
«Compendio»)

Modulo N.

(non staccare
l'etichetta p.f.)

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data	Firma	Nome	Funzione
2. INDIRIZZO DELLA DITTA		3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI	
Ditta _____		Nome _____	
Via _____		Via _____	
Cod. post. _____	Città _____	Cod. post. _____	Città _____
Tel. () _____ Telex _____		Tel. () _____ Telex _____	

4. SOSTANZE DICHIARATE

5. Sostituisce modulo (non riempire)
N. _____

Modulo N. _____

I N.	II Numero di registro CAS	III Codice EINECS	IV N.	I N.	II Numero di registro CAS	III Codice EINECS	IV N.
1	- -	-	1	16	- -	-	16
2	- -	-	2	17	- -	-	17
3	- -	-	3	18	- -	-	18
4	- -	-	4	19	- -	-	19
5	- -	-	5	20	- -	-	20
6	- -	-	6	21	- -	-	21
7	- -	-	7	22	- -	-	22
8	- -	-	8	23	- -	-	23
9	- -	-	9	24	- -	-	24
10	- -	-	10	25	- -	-	25
11	- -	-	11	26	- -	-	26
12	- -	-	12	27	- -	-	27
13	- -	-	13	28	- -	-	28
14	- -	-	14	29	- -	-	29
15	- -	-	15	30	- -	-	30

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)

Ricevuto: _____ Firma: _____

Trasmesso: _____ Nome: _____

(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO
DELLA COMMISSIONE)

Ricevuto: _____ Firma: _____

Trasmesso: _____ Nome: _____

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS».

INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS) Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN	Modulo B (per sostanze con il numero CAS, ma non incluse nel «Compendio»)	Modulo N. (non staccare l'etichetta p.f.)
--	---	--

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data	Firma	Nome	Funzione
2. INDIRIZZO DELLA DITTA		3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI	
Ditta _____		Nome _____	
Via _____		Via _____	
Cod. post. _____	Città _____	Cod. post. _____	Città _____
Tel. () _____		Tel. () _____	
Telex _____		Telex _____	

4. SOSTANZE DICHIARATE	5. Sostituisce modulo (non riempire) N. _____	Modulo N. _____
------------------------	--	-----------------

I N.	II Numero di registro CAS	III Nome(i) chimico(i) specifico(i)	IV N.
1	- -		1
2	- -		2
3	- -		3
4	- -		4
5	- -		5
6	- -		6
7	- -		7
8	- -		8
9	- -		9
10	- -		10
11	- -		11
12	- -		12
13	- -		13
14	- -		14
15	- -		15

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)

Ricevuto: Firma:

Trasmesso: Nome:

(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO DELLA COMMISSIONE)

Ricevuto: Firma:

Trasmesso: Nome:

IMPORTANTE: Prima di riempire questo modulo, leggere attentamente la pubblicazione «Come fare la dichiarazione per l'Inventario EINECS».

**INVENTARIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE
REPERIBILI SUL MERCATO (EINECS)**

Rapporto supplementare relativo alle sostanze non incluse nell'inventario di base ECOIN

Modulo

C

(per sostanze i
cui-neri CAS
non sono conosciuti)

Modulo N.

(non staccare
l'etichetta p.f.)

1. **DICHIARAZIONE:** In ottemperanza alla decisione della Commissione dell'11 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24 giugno 1981, pagina 31), io sottoscritto dichiaro che, per quanto mi risulta: 1) le sostanze chimiche identificate nel prospetto sottostante sono state immesse sul mercato a veri fini commerciali da me stesso/dalla mia ditta tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso; 2) tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono complete ed esatte.

Data	Firma	Nome	Funzione
2. INDIRIZZO DELLA DITTA		3. PERSONA DA CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI	
Ditta _____		Nome _____	
Via _____		Via _____	
Cod. post. _____	Città _____	Cod. post. _____	Città _____
Tel. () _____	Telex _____	Tel. () _____	Telex _____

4. SOSTANZE DICHIARATE	5. Sostituisce modulo (non riempire) N. _____	Modulo N. _____
------------------------	--	-----------------

I
Nome(i) chimico(i) specifico(i) _____

II FORMULA MOLECOLARE	IV NUMERO DEI FOGLI ALLEGATI <input type="checkbox"/>
--------------------------	--

III
Formula di struttura (se nota) o schema di reazione od altre informazioni suscettibili di facilitare l'identificazione della sostanza:

(RISERVATO AL PAESE MEMBRO)	(RISERVATO AL PUNTO DI CONTATTO DELLA COMMISSIONE)
Ricevuto: _____ Firma: _____	Ricevuto: _____ Firma: _____
Trasmesso: _____ Nome: _____	Trasmesso: _____ Nome: _____

